



REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA

PREMESSA

Questa Azienda intende dotarsi di un impianto di videosorveglianza al fine di garantire la sicurezza e la tutela dei luoghi di lavoro – con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori impiegati all'interno delle strutture aziendali e agli utenti/pazienti che accedono alle strutture nonché la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale utilizzando misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza, che negli ultimi anni hanno avuto ripercussioni sugli operatori, sugli utenti e sul patrimonio aziendale. A seguito dell'aggiornamento del documento della valutazione dei rischi, l'Azienda ha attuato una serie di misure di prevenzione, quali la realizzazione di un Documento sulla "Valutazione del Rischio Aggressioni" che prevede interventi strutturali e tecnologici, tra cui l'installazione di videocamere nelle aree ad alto rischio, specifici per rimuovere il fattore del rischio aggressioni.

L'attività di videosorveglianza avviene in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti, nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori, nonché del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza relativamente al trattamento dei dati personali, in attuazione e nei limiti di quanto stabilito dalle norme europee e italiane in materia di privacy (precisamente dal GDPR 2016/679, dal Codice privacy 196/2003 così come novellato dal decreto legislativo 101/2018, nonché dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante Privacy in data 08.04.2010).

L'Azienda statuisce che gli impianti di video sorveglianza non hanno finalità di controllo preordinato sui dipendenti che svolgano attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere in osservanza e nel pieno rispetto della disposizione di cui all'art4 della L.n.300/1970

ARTICOLO 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso le strutture aziendali, ospedaliere e territoriali della ASL n° 6 Medio Campidano (ASL).

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI

All'interno del Regolamento si utilizzano le seguenti definizioni:

1. *Dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2. *Trattamento* qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento

o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

3. *Titolare del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
4. *Responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
5. *Responsabile della Protezione Dati* soggetto nominato dal titolare con il compito di informare e fornire consulenza al Titolare in materia di trattamento dei dati personali, sorvegliare l'osservanza del Reg. UE 2016/679 e delle ulteriori disposizioni sovranazionali e nazionali inerenti al trattamento dei dati personali, fungere da punto di contatto con l'Autorità Nazionale di Controllo ed a cui sono riconosciuti ed attribuiti i compiti e le funzioni di cui agli artt. 37-38 e 39 del Reg. UE 2016/679;
6. *Designato/ Autorizzato del trattamento* la persona fisica a cui il Titolare od il Responsabile attribuiscono specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali su loro espressa designazione ed operanti sotto la loro autorità ai sensi e per gli effetti dell'art.2 quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.101/2018;
7. *Videosorveglianza*: sistema o dispositivo fisso o indossabile (bodycam) che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
8. *Videocontrollo*: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate. Nel presente Regolamento il termine generico "Videosorveglianza" viene utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività

ARTICOLO 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO

La normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, è la seguente:

- Regolamento UE in materia di trattamento dei dati personali n. 679 del 18 aprile 2016;
- Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 che modifica e integra il Codice Privacy n. 196/2003;
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori Legge 300/1970 (G.U. 27 maggio 1970, n. 131), modificato dall'art. 23 del D. Lgs. n. 151/2015 ("Jobs Act"- Legge delega n. 183/2014) ed integrato, successivamente, dal D. Lgs. n. 185/2016; - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante Privacy dell'8 aprile 2010;
- Circolare dell'Ispettorato Nazionale dei Lavoratori n.5/2018.

ARTICOLO 4. FINALITA' DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il trattamento dei dati personali mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, proporzionalità, delle libertà fondamentali dei cittadini e dei lavoratori, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.

Il trattamento è effettuato al fine di:

1. tutelare la sicurezza delle persone che visitano o frequentano a vario titolo gli ambienti delle strutture aziendali (utenti, pazienti, lavoratori etc.);
2. tutelare la sicurezza dell' 'integrità fisica' del personale sanitario operante nelle strutture aziendali;
3. tutelare i beni aziendali e prevenire i reati contro il patrimonio;
4. rendere sicuri gli ambienti di lavoro;
5. prevenzione e repressione della criminalità;
6. prevenzione e repressione di ulteriori illeciti.

Al fine di perseguire la finalità di tutela, prevenzione e sicurezza, l'Azienda ha installato sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

ARTICOLO 5. PRINCIPI

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

I dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto all'articolo 4 del presente regolamento e non potranno essere diffusi o comunicati a terzi. L'Azienda attiverà l'utilizzo dei dati e delle informazioni rese dall'impianto di videosorveglianza, solo nelle ipotesi di furto o di reato contro il patrimonio o contro le persone e, comunque, nei casi di richiesta da parte delle AA.GG.

I suddetti impianti non hanno finalità di controllo preordinato sull'attività lavorativa dei dipendenti, intendendosi per tale l'intero comportamento umano dei lavoratori nel luogo di lavoro che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività lavorativa nell'area controllata dalle telecamere.

ARTICOLO 6. TIPOLOGIA DI RIPRESA

La tipologia di videosorveglianza effettuata in Azienda si distingue in:

- videosorveglianza senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini);
- videosorveglianza con registrazione di immagini;
- utilizzo di bodycam a tutela del personale sanitario

Le telecamere sono installate e posizionate in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite e registrando le sole immagini indispensabili per le medesime, limitando l'angolo visuale delle riprese evitando, laddove non indispensabile, immagini dettagliate o dettagli, comunque, non necessari e/o rilevanti.

Le bodycam sono indossate dal personale autorizzato e ben visibile all'utente/paziente

I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in locali appartati e non accessibili da soggetti estranei all'Azienda nonché dai dipendenti non espressamente autorizzati.

In ogni modo la collocazione dei monitor deve essere tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee o non autorizzate.

ARTICOLO 7. INFORMATIVA PRIVACY

Al fine di dare massima diffusione alla conoscenza da parte degli interessati delle modalità con cui il trattamento dei dati personali viene eseguito tramite l'impianto di videosorveglianza nonché di avvisare gli interessati dell'accesso ad un'area videosorveglianza, sarà predisposta ed installata apposita cartellonistica nell'area direttamente precedente quella coperta dal raggio di azione della videocamera secondo le indicazioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In detta cartellonistica, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Reg. UE 2016/679, sarà contenuta un'informativa "semplificata" specifica e diversificata per il caso di videosorveglianza con registrazione e per quello di semplice rilevazione mentre l'informativa integrale verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda.

ARTICOLO 8. CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, al fine di garantire in modo effettivo le finalità sopra indicate, le stesse verranno conservate **per il massimo di giorni 7**. Scaduto tale termine, il sistema provvederà alla cancellazione automatica delle immagini, fatti salvi i casi di differimento del termine derivante da festività o chiusura degli uffici o servizi ovvero nel caso di proroga del termine richiesto dalle AA.GG. a disposizione delle quali nonché delle forze di P.S. le immagini potranno essere messe a disposizione.

ARTICOLO 9. MISURE DI SICUREZZA

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è consentito solamente al Responsabile e agli Autorizzati di cui al successivo articolo, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto nonché all'obbligo di riservatezza a cui i medesimi sono tenuti.

I supporti (videocassette, cd, DVD, pen drive, o altro) hardware contenenti le immagini soggette a conservazione verranno riposti in luoghi adeguati e sicuri.

E' VIETATO inviare i filmati videoregistrati, tramite file zippato e ne tramite whatsapp o email (come allegato).

La cancellazione delle immagini è stata programmata in modalità automatica attraverso sovrascrittura, ad ogni modo le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito, esso dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

In generale, il Titolare del trattamento adotta tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire i diritti e le libertà dei soggetti interessati, in ossequio a quanto previsto ex art. 32 del Reg. UE 2016/679 (“Sicurezza del trattamento”).

ARTICOLO 10. TITOLARE, RESPONSABILE E DESIGNATI/AUTORIZZATI ALL'ACCESSO AGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Azienda Sanitaria Locale n° 6 Medio Campidano, nella persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore.

Il Titolare con atto scritto nomina la Ditta aggiudicataria dell'appalto di sistemi di videosorveglianza, Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, che dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare stesso e dal presente Regolamento, affinché l'attività assegnatale sia svolta conformemente a quanto ivi disposto, e avrà tra i compiti previsti qui elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **identificare e nominare per iscritto** il proprio personale autorizzato, ai sensi della vigente normativa;
- **informare** prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di video sorveglianza e di trattamento dei dati personali;
- **collaborare** tempestivamente con il Titolare ed eventualmente, con l'Autorità;
- **vigilare** sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli autorizzati;
- **adottare** le misure necessarie affinché l'accesso ai locali della visualizzazione delle immagini sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
- **evitare** la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- **vigilare** sul corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza;
- **rispettare** e far rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del trattamento dei dati.

I Designati/Autorizzati al trattamento sono tenuti a rispettare le direttive impartite dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento svolgendo le previste mansioni, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **trattare** i dati di cui si viene a conoscenza, secondo liceità e correttezza;
- **evitare** la comunicazione e/o divulgazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti e per finalità diverse da quelle autorizzate;
- **segnalare** eventuali anomalie; - assicurare che l'accesso alle immagini non avvenga ad opera di personale non autorizzato;
- **provvedere** all'adozione di misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale di dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito...
- **accedere** ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento, tracciando l'accesso su apposito registro;
- **mantenere** l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui si venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
- **segnalare** al Responsabile eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa privacy;

- **rispettare** la presente procedura di installazione ed utilizzo degli apparecchi di controllo a distanza; chiunque proceda in difformità di essa, risponderà a titolo disciplinare e penale;

Il Direttore dell'Area Tecnica custodisce, su delega del Titolare, gli elenchi aggiornati delle aree interessate dalle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza.

Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni: denominazione della sede aziendale, indirizzo, ubicazione della telecamera. Gli elenchi dovranno essere resi disponibili al Garante per la Protezione dei Dati Personali e ai suoi delegati nelle attività di vigilanza ed ispezione nonché al Responsabile per la Protezione dei Dati aziendale, il quale dovrà tempestivamente e costantemente reso partecipe di ogni questione relativa al trattamento dei dati personali.

L'installazione di eventuali nuove telecamere potrà avvenire previa comunicazione alle Organizzazioni Sindacali che avranno dieci giorni di tempo per esprimere il proprio parere in merito.

ARTICOLO 11. DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI

Luoghi di Lavoro: L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti devono essere rispettate le garanzie e le procedure di cui art.4 della L. n. 300/1970.

ARTICOLO 12. TUTELA DEI LAVORATORI E TUTELA ALLA RISERVATEZZA

L'installazione degli impianti di videosorveglianza è finalizzata, come espresso in premessa, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla tutela e all'incolumità degli utenti, dei lavoratori nonché la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale, al fine di prevenire atti criminosi ai danni di persone o cose nell'ambito delle strutture aziendali nonché illeciti di ulteriore tipo. L'Azienda esclude tassativamente la finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, nessuna telecamera sarà infatti posizionata allo scopo ~~esclusivo~~ di controllo preordinato dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Azienda (intendendosi per tale l'intero comportamento umano dei lavoratori nel luogo di lavoro che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività nell'area controllata dalle telecamere) e pertanto la gestione degli impianti avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni specifiche di riferimento in materia ed ai soli fini di sicurezza e tutela degli operatori, degli utenti nonché del patrimonio aziendale e, infine, fatto salvo quanto precisato nella circolare dell'Ispettorato Nazionale dei Lavoratori n.5/2018: "L'eventuale ripresa dei lavoratori, di norma, dovrebbe avvenire in via incidentale e con carattere di occasionalità ma nulla impedisce, se sussistono le ragioni giustificatrici del controllo (ad esempio tutela della "sicurezza del lavoro" o del "patrimonio aziendale") di inquadrare direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, "l'angolo di ripresa" della telecamera oppure "l'oscuramento del volto del lavoratore". L'installazione delle stesse è avvenuta in aree di seguito specificate a mero titolo esemplificativo: aree di accesso dall'esterno, aree di transito ed in prossimità di scale, parcheggi, ballatoi nonché in aree ad alto rischio come P.S. e/o sale di attesa. Sono stati, inoltre, adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010.

ARTICOLO 13. DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso da parte dell'interessato alle immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza, può avvenire, entro il periodo di conservazione indicato, in ottemperanza alle

finalità esplicitate dal presente Regolamento. Pertanto, in relazione alla finalità di cui all'articolo 4 comma 1 del presente Regolamento. Il soggetto riconosciuto titolare di posizione giuridicamente tutelata dall'ordinamento potrà esercitare il proprio diritto all'accesso presentando richiesta all'ASL. La ASL in qualità di Titolare del trattamento, gestirà il processo di richiesta secondo quanto stabilito dalla "Procedura di gestione dell'esercizio dei diritti dell'interessato" in conformità al Regolamento UE 679/2016.

ARTICOLO 14. ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Titolare o suo Delegato (individuato ogni qualvolta dal Titolare stesso anche nella figura del Responsabile ex art.28 appositamente nominato) provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, all'estrazione dei frame delle immagini ed alla loro conservazione su appositi supporti nonché alla consegna dei medesimi previa istanza scritta dei soggetti procedenti. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

ARTICOLO 15. MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- a) al Delegato (individuato dal Titolare) e ai Designati/Autorizzati dello specifico trattamento da parte del Titolare di cui all'art. 10;
- b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- c) all'Amministratore di Sistema dell'ASL e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;

Nel caso di accesso ai dati del titolare di posizione giuridicamente tutelata, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della Direzione Sanitaria dell'ASL, nel quale sono riportati ad opera degli addetti:

- a) la data e l'ora dell'accesso;
- b) l'identificazione del terzo autorizzato;
- c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- f) la sottoscrizione del medesimo.

Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Titolare o del Delegato.

ARTICOLO 16. PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

L'accesso sarà soggetto all'inoltro di apposita istanza indirizzata alla ASL in cui saranno contenute le generalità del richiedente, gli estremi del documento di identità, le motivazioni della richiesta di accesso e tutte le indicazioni utili a delimitare l'arco temporale (giorno ed ora) dell'accesso nonché all'identificazione delle circostanze, soggetti e cose oggetto dell'accesso così come da format allegato al presente Regolamento;

Nel caso in cui tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente contestualmente ad eventuale richiesta di precisazione, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

Accertata l'effettiva esistenza delle immagini, di ciò darà comunicazione al richiedente e verranno fissati giorno, ora e luogo in cui il medesimo potrà visionare le immagini che lo riguardano.

L'Azienda fornirà riscontro al richiedente, sia positivo che negativo, nei termini di legge.

L'ASL quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

ARTICOLO 17. UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI (BODYCAM)

Il titolare può dotare il personale dipendente di sistemi di microtelecamere per la salvaguardia e la sicurezza personale dei lavoratori impegnati in attività di cure in situazioni di criticità e pericolo e/o per la salvaguardia dei beni dell'azienda. L'utilizzo di tali sistemi, da parte degli operatori, dovrà essere disciplinato con specifiche disposizioni. Tali sistemi devono essere finalizzati alla tutela dell'integrità fisica del personale, alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione dei reati.

Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare i principi di cui alla Direttiva UE 2016/680 ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

L'utilizzo di tali sistemi di videoregistrazione (bodycam) è regolamentata da apposito "addendum" parte integrale del presente regolamento.

L'attivazione del sistema di bodycam deve essere oggetto a specific accordo sindacale se presente in azienda o ad autorizzazione del Ispettorato del Lavoro.

ARTICOLO 18. INOSSERVANZE E SANZIONI

La mancata osservanza del presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare. In caso di violazione del presente regolamento e nei confronti di coloro che hanno posto in essere un

comportamento non lecito, il Titolare del Trattamento provvederà a porre in essere tutte le azioni necessarie e le misure cautelative, previste in caso di inosservanza e comportamento illecito.

La rivelazione di informazioni ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza, oltre a costituire violazione disciplinare, anche ai sensi del Codice di comportamento del personale dell'ASL, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), nonché le sanzioni previste dalla normativa in materia di privacy.

ARTICOLO 19. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

La disciplina contenuta nel presente regolamento e conseguentemente le intese sindacali in merito agli impianti di videosorveglianza, non sono soggetti a termine o scadenza e sono vincolanti per tutti i lavoratori anche non iscritti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e dei lavoratori assunti successivamente alla data dello stesso.

Regolamento Videosorveglianza MODALITÀ USO DI BODYCAM

Obiettivi e Finalità:

Il presente atto costituisce un addendum al Regolamento della videosorveglianza di ASL 6 Medio Campidano (di seguito ASL) e definisce le procedure e le modalità di utilizzo delle body cam in uso al personale dipendente effettuato presso le strutture aziendali. In particolare, l'uso delle body cam è *finalizzato a prevenire e tutelare da minacce ed aggressioni la sicurezza e l'incolumità fisica degli operatori sanitari dell'ASL impegnati a svolgere le loro funzioni* ed a tutelare il patrimonio dell'azienda da danneggiamenti (eventuale) presso i:

Centri di Salute Mentale,

Pronto Soccorso,

SERT.

Il trattamento dei dati raccolti mediante body cam si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per finalità istituzionali dell'ASL. Le prescrizioni indicate nel presente documento vengono dettate in ottemperanza a quanto prescritto dalle seguenti fonti normative e provvedimenti del Garante per la tutela dei dati personali:

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (anche “RGPD/GDPR”);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018;
- Allegato 1 al provvedimento n. 467 dell'11 ottobre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, inerente all'elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d'impatto del Garante della protezione dei dati personali;
- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”, recepita con il D.lgs. 51/2018;
- riferimento agli articoli 7 del D.lgs. 51/2018 (sul trattamento di categorie particolari di dati personali), 6 c. 7 del D.L. 11/2009 (sulle Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”) e 54 del D.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- Linee guida 03/2019 v.2 del 29 gennaio 2020 pubblicate dall'EDPB, inerenti al trattamento di dati personali attraverso dispositivi video;
- Provvedimento generale in materia di videosorveglianza in ambito pubblico e privato del 08 aprile 2010 del Garante della protezione dei dati personali (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Provvedimento Garante Privacy n. 362 del 22 maggio 2018
- Procedure ASL Medio campidano utilizzo Body cam

Per tutto quanto non risulti essere dettagliatamente disciplinato nel presente addendum, si fa rinvio alla normativa vigente in materia comunitaria e nazionale di protezione dei dati personali ed ai pareri dell'Autorità Garante Privacy.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuati tramite il sistema body cam può essere considerato lecito sia in quanto effettuato in ottemperanza alle disposizioni di legge che regolano l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 6, lett. c) del Reg. UE 2016/679, sia per:

- La tutela della sicurezza e dell'incolumità del personale di ASL sulla base della necessità di adempiere ad obblighi giuridici a protezione dei lavoratori (art. 6 par. 1. lett c)- e), occorrendo, art. 9 par. 2 lett. b) GDPR);
- La protezione del patrimonio aziendale (es. prevenire danneggiamenti), sulla base del legittimo interesse della Azienda Sanitaria (art. 6 par 1. lett. f) GDPR):

L'interesse legittimo predetto deve avere una reale consistenza, dimostrata dal fatto che si sia verificata una situazione di reale disagio, danni o incidenti gravi in passato o stia per verificarsi una situazione di imminente pericolo per i dipendenti/collaboratori di ASL. e/o potenziale danno ai beni aziendali.

Nel caso in cui le Forze di Polizia o l'Autorità Giudiziaria richiedano la consegna di alcuni video per lo svolgimento delle indagini, la base giuridica del trattamento deve essere rinvenuta nell'adempimento ad un obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), del Reg. UE 2016/679.

Necessità del trattamento

I dati personali raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessari in relazione alle finalità per le quali sono trattati, nel rispetto di quanto previsto dal principio di " *minimizzazione dei dati* " dettato dall'art. 5, par. 1, lett. c) del Reg. UE 2016/679. Deve essere valutata l'eventuale sussistenza di altri mezzi meno invasivi dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato rispetto all'utilizzo delle body cam e procedere alla loro attivazione solo nel caso si verifichi una potenziale fase di aggressione e minaccia nei confronti degli utenti e dipendenti dell'azienda o il pericolo di danno ai beni di proprietà dell'Ente.

Art. 6 – Modalità trattamento dei dati

L'utilizzo delle body cam è considerata una misura di "deterrenza", ovvero ASL utilizza il sistema delle body cam quale attività di prevenzione, del personale dell'azienda impegnato nell'attività di cura del paziente, avverso le minacce e/o aggressioni da parte del paziente o suoi accompagnatori o di pericolo in danno ai beni di proprietà di ASL. La modalità di trattamento dei dati dovrà pertanto avvenire come segue:

- a) La telecamera indossabile (bodycam), munita di scheda di registrazione, dovrà essere indossata dal dipendente e visibile all'utente;
- b) Le riprese audio e video dovranno, per quanto possibile, riprendere una visuale frontale, corrispondente allo specchio visivo dell'operatore e per quanto possibile non riprendere soggetti terzi. L'operatore dovrà segnalare all'utente l'attivazione del dispositivo.
- c) Gli operatori alla fine di ogni turno consegneranno la body cam al personale preposto di ASL. I dati video raccolti saranno estratti dal dispositivo tramite la formattazione della scheda di memoria e trasferiti su un apposito server aziendale a cui potranno aver accesso solo i soggetti autorizzati alla visione delle immagini;
- d) Al personale tenuto ad indossare il dispositivo sarà "preclusa la visualizzazione delle immagini registrate", essa sarà consentita solo al personale cui sono assegnati dal Titolare i compiti di visionare le immagini e di segnalare/comunicare alle Autorità competenti i fatti criminosi.
- e) Il personale autorizzato alla visione delle immagini sarà in possesso delle credenziali per accedere al sistema per la verifica delle immagini e la successiva trasmissione alle autorità competenti;

I dati verranno trattati da personale ASL autorizzato ex art 2, quaterdecies, D. Lgs 196/2003 ed adeguatamente formato in materia di protezione dei dati personali ovvero da personale appositamente nominato ex art. 28 GDPR.

Raccolta e Periodo di conservazione e obbligo di cancellazione

Il trattamento dei dati personali raccolti mediante l'uso delle *body cam*, avviene mediante registrazione video in maniera continuativa dal momento dell'accensione del dispositivo da parte del personale in movimento e si interrompe al momento della sua disattivazione.

Le immagini registrate vengono conservate dal Titolare del Trattamento per il tempo necessario all'effettiva verifica di eventuali minacce ed aggressioni/danni/ sottrazioni/ infrazioni/ intrusioni e comunque non oltre il tempo massimo di 72 ore, salvo specifiche richieste dell'autorità di polizia o giudiziaria; nel caso in

cui i video abbiano ad oggetto eventi quali, a titolo esemplificativo: aggressioni, risse e danneggiamenti, il periodo di conservazione sarà di 5 anni, pari al termine di prescrizione ex art. 2947, comma 1 c.

Art. 7 – Obblighi di trasparenza e informazioni agli interessati

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, il titolare del trattamento deve fornire agli interessati dettagliate informazioni in merito al trattamento dei dati effettuato. Alla luce delle situazioni in movimento e del volume di informazioni che è necessario fornire all'interessato, è preferibile seguire un approccio a diversi livelli:

- Informativa immediatamente visualizzabile resa con apposita cartellonistica posta nelle aree di ingresso alle stanze dove viene fornita assistenza sanitaria ai pazienti. Tale informativa potrà essere resa anche mediante un'icona (QRcode) al fine di fornire, in modo facilmente visibile, comprensibile e chiaramente leggibile, una panoramica significativa del trattamento previsto .
- L'informativa completa reperibile presso la sede aziendale e pubblicata sul sito istituzionale di ASL. che deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679.

Infine, tenuto conto del fatto che le riprese potrebbero, seppur in via esclusivamente incidentale, riguardare i dipendenti e collaboratori, il titolare deve mettere a disposizione del personale una copia del presente addendum ed una copia dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali, consultabili in qualunque momento anche mediante estrazione di copia.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970 n. 300, prima ancora di procedere all'utilizzazione del sistema body cam dal quale possa derivare la possibilità di controllo dei dipendenti, il Titolare deve siglare un accordo con le rappresentanze sindacali per l'utilizzo del sistema (nel caso in cui superi la soglia occupazionale di 15 dipendenti) oppure richiedere l'Autorizzazione all'installazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (nel caso in cui la soglia occupazionale non venga superata).

Misure di sicurezza per la protezione dei dati

Come indicato nell'art. 25 del Reg. EU 2016/679, il Titolare del trattamento deve attuare misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati raccolti mediante l'uso delle body cam, prima di iniziare la raccolta e il trattamento dei filmati video, tramite:

1. Misure di sicurezza organizzative, che definiscano con precisione i ruoli, le responsabilità connesse al sistema di raccolta delle immagini ed alla potenziale visualizzazione delle immagini;
2. Misure di sicurezza tecniche, per la protezione di tutti i componenti del sistema di raccolta delle immagini in tutte le fasi, vale a dire durante la memorizzazione, la trasmissione e l'elaborazione (visione).

Persone autorizzate al trattamento

Ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679, il titolare del trattamento deve individuare formalmente i soggetti che, all'interno di ASL, siano autorizzati a raccogliere ed ad accedere ai dati raccolti attraverso il sistema di body cam e, di conseguenza, a visualizzare le immagini nei casi in cui sia necessario per perseguire le finalità. Occorre altresì individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a raccogliere le immagini da coloro che possono visionare le immagini e successivamente comunicarle a terzi (autorità pubbliche o privati interessati).

Tali soggetti, il cui numero deve essere limitato a quanto strettamente necessario, devono essere nominati per iscritto e devono ricevere tutte le istruzioni in merito al corretto utilizzo del sistema. Tali istruzioni vengono fornite dal titolare e/o dal fornitore del sistema body cam.

In particolare, i soggetti autorizzati, impegnati nell'attività di cura dei pazienti potranno attivare le body cam solo in presenza di minacce, aggressioni o atti in danno ai beni aziendali e dovranno porre in essere le seguenti procedure:

- a) La telecamera indossabile (bodycam) munita di scheda di registrazione deve essere collocata sulla spalla del dipendente e dallo stesso indossata e ben visibile all'utente;
- b) Le riprese audio e video devono riprendere una visuale possibilmente frontale, corrispondente allo "specchio visivo dell'operatore" e per quanto possibile senza riprendere soggetti terzi;
- c) L'operatore segnalerà al utente l'attivazione della body cam, L'attivazione avverrà tramite un tasto di registrazione e interruzione della stessa;
- d) Alla fine di ogni turno la body cam sarà consegnata al personale autorizzato all'estrazione delle immagini.

Al personale tenuto ad indossare il dispositivo è "preclusa la visualizzazione delle immagini registrate". Essi potranno accedere successivamente alle immagini per le sole "ragioni di giustizia".

Le persone autorizzate al trattamento dei dati, visione delle immagini per verificare "i fatti", potranno operare ed accedere alle stesse solo dalle apposite postazioni di controllo ed esclusivamente per gli scopi perseguiti, con l'obbligo di prestare la massima attenzione al fine di evitare che altri soggetti, anche inavvertitamente, possano prendere visione delle predette immagini secondo le seguenti procedure:

- Il monitor dal quale sia possibile visualizzare le immagini deve sempre essere rivolto in modo tale da evitare che altri soggetti non autorizzati possano, volontariamente o meno, prendere visione delle immagini.
- Nessun soggetto non autorizzato al trattamento dei dati deve poter accedere alle aree di controllo. Nel caso in cui queste ultime non siano costantemente presidiate, il dipendente o collaboratore dovrà assicurarsi di mettere in stand-by il monitor e di chiudere a chiave la stanza nella quale sia posizionato il monitor.
- In nessun caso le immagini acquisite tramite il sistema body cam potranno essere utilizzate per scopi di natura personale né per scopi differenti da quelli per i quali i dati sono raccolti.
- Le registrazioni contenenti i dati personali potranno essere estratte solamente su autorizzazione del Titolare, in seguito a potenziali eventi "lesivi" (minacce, aggressioni, furti, danni) per essere trasmesse alle autorità competenti per le ragioni di giustizia o su richiesta delle Autorità per finalità di indagini di polizia o giudiziaria.

Queste ultime dovranno necessariamente essere formalizzate in forma scritta e conservate, quale evidenza della necessità di accedere i dati.

Tutte le persone autorizzate al trattamento devono attenersi strettamente alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle stesse.

Tutte le operazioni devono essere documentate in apposito "Registro consegna/restituzione delle bodycam-immagini registrate".

Il mancato rispetto delle predette istruzioni può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, oltre che responsabilità di natura civilistica.

Responsabili del trattamento

Nel caso in cui l'installazione e la successiva gestione del sistema body cam vengano effettuati da una società esterna, quest'ultima deve essere preliminarmente nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, in relazione all'ambito di trattamento definito. La predetta nomina, con valenza contrattuale, deve essere redatta in forma scritta e deve contenere le istruzioni in merito al corretto trattamento dei dati personali.

A seguito della sua sottoscrizione, il responsabile è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi dettati dall'art. 28 del Reg. UE 2016/679, tra i quali mettere a disposizione del Titolare del trattamento le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento.

Misure di sicurezza tecniche

I dati raccolti mediante sistemi body cam devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

La sicurezza del sistema e dei dati trattati, ovvero la protezione da interferenze intenzionali e non intenzionali durante la normale attività dovrebbe includere:

- a. protezione dell'intera infrastruttura, comprese le body cam, contro manomissioni fisiche e furti;
- b. protezione della trasmissione di filmati con canali di comunicazione sicuri contro l'intercettazione;
- c. crittografia dei dati;

d. utilizzo di soluzioni basate su hardware e software come firewall, antivirus o sistemi di rilevamento delle intrusioni contro gli attacchi informatici;

e. rilevamento di guasti di componenti, software e interconnessioni;

f. mezzi per ripristinare la disponibilità e l'accesso al sistema in caso di incidente fisico o tecnico.

In base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti autorizzati al trattamento o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi raccoglie, accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (controllo dei log). Il controllo degli accessi garantisce infatti che solo le persone autorizzate possano accedere al sistema e ai dati, mentre viene impedito agli altri di farlo.

Nel caso in cui sia necessario effettuare interventi di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

DPIA (data protection impact assessment)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, Il Titolare è tenuto ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) quando un tipo di trattamento dei dati può comportare un rischio elevato per i diritti e la libertà delle persone fisiche e se il trattamento costituisce un monitoraggio sistematico di un'area accessibile al pubblico su larga scala.

Il Titolare del trattamento dei dati dovrebbe quindi effettuare tale valutazione e, sulla base del risultato della DPIA eseguita, dovrebbe determinare la scelta delle misure di protezione dei dati da implementare.

È anche importante notare che, se i risultati della DPIA indicano che il trattamento comporta rischi elevati nonostante le misure di sicurezza pianificate dal Titolare del trattamento, sarà necessario prima di iniziare il trattamento consultare l'Autorità di controllo competente.

Diritti degli interessati

In relazione al trattamento dei dati personali, agli interessati identificabili deve essere assicurato l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito. Ai potenziali interessati deve essere rilasciata idonea informativa ai sensi degli artt. 13 - 22 GDPR così come meglio specificati nel regolamento sulla videosorveglianza aziendale.